



COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14
Adunanza Ordinaria - Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2016. (CONFERMA).

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 21:15 nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, **SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE** .

Eseguito l'appello nominale, risultano:

(P: presente A: assente)

POLO LUIGI	P	MASON OSCAR	P
BEDON IVO	P	DICATI TULLIO ALBERTO	P
SPADA ANTONIO	P	BUOSO ALESSANDRA	P
BUSON CLAUDIO	A	BACCAGLINI GIAMPAOLO	P
SIEVE CATERINA	P	BOARETTI ALESSANDRO	A
ZAMBELLI ALESSANDRO	P	SCARPARO RINO	A
CHIOETTO SANDRO	P		

Assiste alla seduta la Sig.ra Merlo Annalisa Segretario Comunale. Il Sig. POLO LUIGI nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Designa quindi Scrutatori i consiglieri:

ZAMBELLI ALESSANDRO

MASON OSCAR

BUOSO ALESSANDRA

ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to POLO LUIGI

Il Consigliere Anziano
F.to BEDON IVO

Il Segretario Comunale
F.to Merlo Annalisa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Reg. Pubbl. N. 359. Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che in data odierna, copia di questa delibera è affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 13-05-2016 al 28-05-2016

Il Funzionario Incaricato
F.to Quarantin Geremia

La presente copia è conforme all'originale
Li, 13-05-2016

Il Funzionario Incaricato
Quarantin Geremia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO, inoltre, di quanto stabilito da:

- legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64;
- D.L. n.54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85;
- D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124;
- D.L. n.133 del 30 novembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con propria deliberazione n. 12 del 09.04.2014, in vigore dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti, successivamente modificato con atti consiliari n. 55 del 29.12.2014 e n. 8 del 31.03.2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 in data odierna, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 in data odierna con la quale sono state determinate le tariffe della TARI **la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché il piano finanziario 2016 trasmesso dall'Ente Gestore del servizio raccolta e smaltimenti rifiuti (Consorzio Padova Sud);

VISTO il comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che recita: *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;*

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art.1, commi 707-721 della legge 27 dicembre 2013 n.147, così come modificato dal D.L.n.16 del 18 febbraio 2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'arti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina che prevede:

la non applicabilità:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusioni di quelli rientranti nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201;

l'applicabilità:

per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto (anche verbale) sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale,
con la **riduzione del 50% della base imponibile IMU**;

agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,60 per mille da destinare allo Stato, aumentata nell'anno 2015 da questo Consiglio di 0,5 punti per mille da versare al Comune, come stabilito dall'art. 1, comma 3801. 24 dicembre 2012 n. 228;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: *“Il comma 16, dell'art. 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 28.10.2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2016 è differito al 31.03.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, termine ulteriormente differito al 30.04.2016 con decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, **confermare**, per l'anno 2016, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" adottate con delibera C.C. n. 9 del 31.03.2015, come di seguito riportate:

- **ALIQUOTA 4,0 per mille**
abitazione principale nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze
*(aliquota massima IMU 6,0 per mille con aliquota TASI applicata pari a 2,0 per mille:
somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille),*
- **ALIQUOTA 8,1 per mille**
(per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)
*(aliquota massima IMU 10,6 per mille con aliquota TASI applicata pari a 2,0:
somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille),*
- **ALIQUOTA 8,1 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)**
*(aliquota massima IMU 10,6 per mille con aliquota TASI applicata pari a 2,0:
somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille);*

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, per l'anno 2016, pari ad **Euro 360.000,00**, al netto delle somme trattenute alla fonte dal MEF sul gettito I.M.U. ad aliquota base;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo del TUEL n.267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione contabile, con nota del 18.04.2016, ns. prot. n. 3313 del 27.04.2016, come previsto dall'art. 239, comma 1 lett. b) n.3 del D.Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera o), n. 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

Sentiti gli interventi:

del Sindaco con il quale informa che si tratta di una conferma dell'analoga delibera approvata nel 2015 di cui ne ricorda le varie aliquote e disposizioni, nonché l'importo dell'entrata prevista per il 2016 ipotizzata in € 360,000; del Consigliere di minoranza sig.a Buoso Alessandra, con il quale chiede se si potevano abbassare le aliquote; a cui risponde il Sindaco precisando che ciò sarebbe stato possibile, reperendo altre entrate o riducendo la spesa;

TENUTO presente l'art. 38 - comma primo del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni;

CON VOTI favorevoli 8, contrari 2 (Buoso Alessandra, Baccaglini Giampaolo), astenuti nessuno espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti ed accertati con l'assistenza degli scrutatori retroindicati;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di determinare** le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016 :
 - **ALIQUOTA 4,0 per mille**
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
(*aliquota massima IMU 6,0 per mille con aliquota TASI applicata pari a 2,0 per mille:
somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille*),
 - **ALIQUOTA 8,1 per mille**
per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10
"immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014
(*aliquota massima IMU 10,6 per mille con aliquota TASI applicata pari a 2,0:
somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille*)
 - **ALIQUOTA 8,1 per mille**
tutti gli altri immobili comprese aree edificabili
(*aliquota massima IMU 10,6 per mille con aliquota TASI applicata pari a 2,0:
somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille*)
- 3) **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) **Di determinare** le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- 5) **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;
- 6) **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7) **Di dare atto** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 8) **Di dare atto** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel

predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- 9) **Di dare atto** che compete al Responsabile del Servizio l'adozione degli adempimenti successivi e conseguenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza;

DELIBERA

DI DICHIARARE, con voti favorevoli 8, contrari 2 (Buoso Alessandra, Baccaglini Giampaolo), astenuti nessuno, riscontrati con l'assistenza degli scrutatori retroindicati, espressi con separata votazione, per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2016. (CONFERMA).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere **Favorevole**.

li, 06-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Quarantin Geremia**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità contabile** esprime parere **Favorevole**.

li, 06-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Quarantin Geremia**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **e' divenuta esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma terzo del T.U.E.L. n. 267/2000.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to